

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 giugno 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Causa C-410/18)

(2018/C 301/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Nicolas Aubriet

Resistente: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Questione pregiudiziale

Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo dall'articolo 3, punto 5, lettera b), della legge modificata del 24 luglio 2014, relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, ad esclusione di altri criteri di collegamento, ossia essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato attività lavorativa in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni al momento della presentazione della domanda di sussidio economico sia necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore lussemburghese, ossia cercare di promuovere l'aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore.

Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal sig. Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentante: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, causa T-190/16;
- statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽²⁾, nella parte in cui riguardano il ricorrente, nonché condannare il Consiglio alla rifusione delle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;
- in subordine rispetto alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida conformandosi alle statuizioni in punto di diritto enunciate nella sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:

1. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'ingerenza nel diritto di proprietà e nel diritto di esercitare un'attività economica. In particolare, esso avrebbe erroneamente qualificato le misure come adeguate e proporzionate. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in errori di procedura e avrebbe violato diritti procedurali.
2. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha abusato del suo potere discrezionale. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe svolto alcun concreto controllo relativo al ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale supporrebbe erroneamente che l'assenza di effettive prove sarebbe irrilevante.
3. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato il diritto a una buona amministrazione. Anzitutto, sarebbero erranee le considerazioni del Tribunale sull'obbligo di imparzialità del Consiglio. Inoltre, il Tribunale traviserebbe la portata dell'obbligo di motivazione.
4. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha commesso alcun «errore manifesto di valutazione».
5. Il Tribunale avrebbe violato, mediante una motivazione meramente politica, il diritto a un equo processo.

⁽¹⁾ GU 2016, L 60, pag. 76.

⁽²⁾ GU 2016, L 60, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 27 giugno 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

(Causa C-421/18)

(2018/C 301/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Resistente: JN

Questione pregiudiziale

«Se l'azione proposta da un ordine di avvocati, diretta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all'ordine stesso, costituisca un'azione "in materia contrattuale", ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.